

ATTESTAZIONE MEDICA AI SOLI FINI ELETTORALI

N.

Data

IL/LA SOTTOSCRITTO/A MEDICO

funzionario designato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 41, comma 7, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni,

ATTESTA

che ☐ l'elettore ☐ l'elettrice:

nato/a a, il

in possesso della tessera elettorale n. sezione n.

del comune di

☐ è affetto/a da gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con prognosi di gg. (almeno 60) decorrenti dalla data di rilascio del presente certificato.

☐ si trova in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.

Lo/a stesso/a ha quindi titolo per esprimere il proprio diritto di voto nell'attuale dimora sita in Comune di, Via, n.

☐ è affetto/a da un'infermità fisica che gli/le impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore e precisamente:

(N.B. I certificati medici che attestano l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, devono indicare anche la relativa patologia).

Timbro

Il sanitario
(firma leggibile)

PER I SOLI ELETTORI ACCOMPAGNATI

È stato/a accompagnato/a da

iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

sezione n., sulla tessera elettorale del/della quale è stata apposta la relativa annotazione.

Li

Il presidente del seggio

D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

Legge 05.02.1992, n. 104

Art. 29 - Esercizio del diritto di voto.

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.